

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 13.10.2015

La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).


PCT: per il decreto ingiuntivo europeo, si usa il cartaceo

In tema di decreto ingiuntivo europeo sussiste un contrasto tra normativa sovranazionale e normativa interna: va risolto ritenendo ammissibile il deposito della ingiunzione europea su supporto cartaceo.

**Tribunale di Milano, sezione nona,
provvedimento del 8.5.2015, n. 10488**

...omissis...


Il Tribunale rileva come vi sia un contrasto (sopravvenuto) tra la normativa europea che regola l'ingiunzione di pagamento europea e la normativa interna che disciplina il ricorso per decreto ingiuntivo.

[2.1]. Per il diritto interno italiano, l'ingiunzione di pagamento segue le norme di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile (artt. 633 c.p.c. e seguenti); ai sensi dell'art. 16 - bis decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221) «a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche». Pertanto, per  tutti i ricorsi monitori depositati dopo il 30 giugno 2014 (come quello sui sub iudice), l'eventuale deposito su supporto cartaceo è sanzionato con l'inammissibilità (v., ad es., Trib. Reggio Emilia, decreto 1 luglio 2014, est. G. Fanticini).

[2.2]. Per il diritto europeo, l'ingiunzione di pagamento segue le norme del citato Regolamento CE 1896/2006 e va introdotta a mezzo di una procedura semplificata che prevede l'utilizzazione di moduli "standard" resi disponibili agli interessati.

[3]. In Diritto: **soluzione del contrasto**

Il contrasto va risolto ritenendo ammissibile il deposito della ingiunzione europea su supporto cartaceo.

[3.1]. In primo luogo, giova rilevare come il procedimento monitorio europeo sia istituito autonomo e diverso dai procedimenti monitori interni agli Stati Membri e, pertanto (quanto all'Italia), non sia riconducibile al «procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile» sottoposto all'obbligo della forma telematica .

Ciò è reso evidente dall'art. 1 comma II del Reg. 1896/06 che consente di utilizzare i procedimenti interni alla legislazione dello Stato Membro piuttosto che l'ingiunzione europea, intesa dunque come strumento "supplementare e facoltativo" per il ricorrente "che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale" (v. Considerando n. 10). Pertanto il regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale. Un primo punto è, dunque, già di supporto per la soluzione dello iato tra le due legislazioni: l'una (quella interna) non è applicabile ai casi disciplinati dall'altra, regolando le due normazioni istituti diversi. Al procedimento ingiuntivo europeo, quindi, non si applica l'art. 16 -bis d.l. 179/2012.

[3.2]. In ogni caso, il Regolamento n. 1896/2006 espressamente introduce una regolamentazione relativa alla forma della ingiunzione europea. Ai sensi dell'art. 7 comma 5 del Reg. cit., «la domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine».

L'Italia ha comunicato, nel rispetto del Regolamento in parola, che «il mezzo di comunicazione accettato ai fini dell'ingiunzione prevista dal regolamento n.

1896/2006/CE è il supporto  cartaceo».

Alla luce dei dati sopra riportati, il regolamento non può essere interpretato nel senso che l'art. 16-bis cit. imponga anche per la ingiunzione europea l'obbligo della forma telematica. E' sufficiente che le ingiunzioni europee di pagamento «siano presentate su supporto cartaceo: non vi sono altri requisiti»; possono essere previste forme aggiuntive (es. quella elettronica) o requisiti particolari (ad es. per la spedizione), ma il supporto cartaceo resta la regola comune di base (...omissis...).

[3.3]. L'opzione ermeneutica che assegna prevalenza alla forma cartacea – poiché prevista dal reg. 1896/2006 – si impone anche per effetto delle direttive interpretative offerte dalla giurisprudenza **La Nuova Procedura Civile** di Lussemburgo che, come noto, vincolano questo giudice (interpretazione cd. conforme a diritto europeo: cfr. Corte cost., sent. 8 giugno 1984, n. 170; cfr. CGCE, sent. 16 dicembre 1993, C-334/92, Wagner). La Corte di Giustizia, infatti, in materia di procedimento di ingiunzione europea ha avuto modo di precisare che gli Stati membri non possono imporre liberamente requisiti ulteriori di forma, previsti dalla loro legislazione nazionale, in relazione alla domanda d'ingiunzione di pagamento europea; ciò perché l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1896/2006 dev'essere interpretato nel senso che disciplina in modo esauriente i requisiti che la domanda d'ingiunzione di pagamento europea deve rispettare (v. Corte Giustizia UE, sez. I, 13 dicembre 2012 -Iwona Szyrocka contro SiGer Technologie GmbH). Il risultato interpretativo che ne deriva (inapplicabilità della forma telematica alla ingiunzione europea) non dà fondamento ad un'interpretazione contra legem del diritto nazionale poiché costituisce l'esito di un bilanciamento ermeneutico sostenibile che limita il persistente utilizzo del supporto cartaceo ai soli casi delle procedure europee.

p.q.m.

essendo soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8 reg. 1896/2006,

Dispone

procedersi a mezzo del modulo standard

La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice